

Data consegna:

giovedì 3 ottobre 2024 - 15:02:55

Mittente:

marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it

Email Mittente:

marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it

Destinatario:

pec@pec.comune.frosinone.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: FWD: Tribunale Ordinario di Frosinone
Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Corpo:

--

Da: tribunale.frosinone@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 3 Oct 2024 13:58:36

Oggetto: Tribunale Ordinario di Frosinone Notificazione ai sensi del D.L.
179/2012

A: marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it

Tribunale Ordinario di Frosinone.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 194/2023

Giudice: TROIANI STEFANO

Attore principale: GOMEZ CONTRERAS ANDREA

Conv. principale: COMUNE DI FROSINONE

Si da' atto che in data 03/10/2024 alle ore 13:58 il cancelliere
CORRIDORI GIULIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata
del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it della parte
MARINA GIANNETTI il seguente messaggio di posta elettronica
certificata cui risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 01/10/2024

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 893/2024

(Accoglimento totale appello principale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 03/10/2024 13:58

Registrato da CORRIDORI GIULIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI
DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI
CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16,
comma 4 del D.L. 179/2012

Allegati:

- 871877.eml
- msg.eml
- ATT00001.txt
- IndiceBusta.xml
- Comunicazione.xml
- 18850395s.pdf.zip

Data consegna:

giovedì 3 ottobre 2024 - 17:02:27

Mittente:

avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it

Email Mittente:

avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it

Destinatario:

pec@pec.comune.frosinone.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della L. 53/1994

Corpo:

--

Avv. Marco Torriero

Via T. Landolfi, n. 167 e

P.zza S. Tommaso d'Aquino, n. 1

03100 FROSINONE

0775.1530354 - 347.8616868

email: marco.torriero@libero.it

Allegati:

- 871904.eml

- 18850395s.pdf

- relata di notifica (22).pdf.p7m



TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunciato il seguente dispositivo di

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 194 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa

DA

GOMEZ COBTRERAS Andrea, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torriero, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato in Frosinone, via T. Landolfi n. 167.

-APPELLANTE-

C O N T R O

COMUNE DI FROSINONE, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marina Giannetti, in virtù di procura apposta in calce alla memoria, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC.

-APPELLATO-

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace per superamento termini notifica verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello, la sig.ra Andrea Gomez Contreras proponeva gravame avverso la sentenza n. 93022 del 22/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, resa nel procedimento R.G. n. 1186/22 di rigetto dell'opposizione per l'annullamento del verbale di violazione del codice della strada n. F14798 del 10/03/2022 per asserita inosservanza dell'art. 154, comma 1, lett. A.

Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, presentando come motivo di appello il fatto che il verbale di accertamento della sanzione su indicata le fosse stato notificato ben oltre il termine di giorni 90 dal giorno dell'infrazione, posto il predetto verbale veniva notificato il 27/05/2022 e l'episodio in contestazione risaliva al 31/01/2022.

Si costituiva il Comune di Frosinone, in persona del suo rappresentante, chiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.

All'udienza dell'1/10/2024 la causa decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

Ritiene questo Tribunale che l'appello sia fondato.

Nel caso di specie è certamente ravvisabile la violazione dell'art. 201 codice della strada per tardività della notifica.

Il Giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso, dopo aver riportato il contenuto dell'art. 201 c.d.s., ha evidenziato che il verbale differito deve sempre riportare le ragioni che reso impossibile la contestazione immediata della violazione stradale, tranne che nei casi in queste ragioni siano già insite nella natura stessa dell'infrazione, richiamando un'ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24756 del 5/11/2020, la quale consente di derogare alla regola generale della contestazione

immediata della violazione e quindi di procedere alla contestazione differita anche al di fuori dei casi richiamati dall'art. 201, comma 1-bis del C.d.s.

Ad avviso di questo Tribunale, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa, una cosa è la contestazione differita, altro conto, invece, è la possibilità, prevista solo in alcune ipotesi dettagliatamente descritte dall'art. 201, per l'Ente impositore di notificare il verbale oltre i 90 giorni previsti dalla norma in forma ordinaria.

In sostanza, si osserva che il contenuto della predetta ordinanza non può giustificare in alcun modo la possibilità di procedere alla notifica del verbale oltre i 90 giorni previsti dal comma 1 dello stesso art. 201 c.d.s..

A sostegno di tale conclusione vi è l'ordinanza chiarificatrice della stessa Cassazione, Sez. VI – 2 (Ordinanza, 21.03.2018, n. 7066 (rv. 648219-01), la quale ha statuito che: *“In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, ossia che non sia stato individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico Registro Automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.*

Ad avviso di questo Tribunale, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la tardività della notifica del verbale per violazione dell'art. 201 del codice della strada, con conseguente nullità e/o illegittimità e/o annullamento del verbale de quo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto e, previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 93022 del 22/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone nel procedimento R.G. n. 1186/22, dichiara nullo e/o illegittimo il verbale n. F14798 del 10/03/2022 elevato nei confronti della signora Andrea Gomez Contreras dalla Polizia Municipale di Frosinone e quindi non dovute le somme in esso contenute.

Condanna il Comune di Frosinone, in persona del suo Sindaco, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi che liquida in € 107,00 per spese, € 740,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Frosinone, l'1/10/2024 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

Il Giudice

Dott. Stefano Troiani

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Marco Torriero (C.F. TRRMRC82R07D810B), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, in qualità di procuratore e difensore della Sig.ra **ANDREA GOMEZ CONTRERAS** (C.F. GMZNDR89C70Z604V), come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **sentenza n. 893/2024 pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 01/10/2024** (nome del file "18850395s.pdf"), a:

- **Comune di Frosinone e in persona del Sindaco p.t.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo

PEC **pec@pec.comune.frosinone.it** estratto dal Registro PP.AA.

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvmarco.torriero@pecavvocatifrosinone.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento Tribunale di Frosinone - Rg n. 194/2023.

ATTESTO

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

- che l'allegato file "18850395s.pdf" (sentenza n. 893/2024 pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 01/10/2024) è copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta.

Frosinone, 3 ottobre 2024

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 740,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 111,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 34,04
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ 885,04</i>
IVA 22% su Imponibile	€ 194,71
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 107,00
Totale documento	€ 1.186,75

